



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Ai Sigg.ri Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

*Ai Sigg.ri Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Comandanti dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

*Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici di diretta
Collaborazione del Capo Dipartimento*
LORO SEDI

*Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici di diretta
Collaborazione del Dirigente Generale Capo del
C.N.VV.F.*
LORO SEDI

OGGETTO: Permessi sindacali per il personale del Corpo Nazionale VV.F. – Anno 2022.

Com'è noto, con circolare n. 28386 del 05/10/2010 sono state impartite dalla scrivente Direzione Centrale direttive in ordine al monitoraggio periodico dei permessi sindacali fruiti dal personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Detto monitoraggio è diretto a verificare costantemente l'utilizzo – nell'ambito del monte ore annuo attribuito ai sindacati rappresentativi – dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato previsti dagli artt. 23 e 40 dei DD.P.R. del 07/05/2008 così come modificati e integrati dai DD.P.R. del 17 giugno 2022, al fine di consentire all'Amministrazione, nell'imminenza del superamento del contingente spettante, di darne comunicazione alle sigle sindacali interessate.

Ferma restando la necessità di procedere, *"in tempo reale"*, all'inserimento dei dati utilizzando le specifiche maschere della banca dati GEDAP, si rappresenta che, per quanto attiene i permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato nell'anno 2022, l'inserimento *on line* dei relativi dati dovrà completarsi **entro e non oltre il 31 gennaio 2023**.

Con l'occasione si ribadisce, come più volte evidenziato con precedenti circolari, che non possono essere autorizzati permessi sindacali retribuiti per la partecipazione a riunioni degli organismi statutari, atteso che tale istituto non è stato contemplato nei DD.P.R. del 07/05/2008 di recepimento degli *Accordi sindacali integrativi*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Si rammenta inoltre che, nel monte annuo complessivo dei permessi sindacali non si computa il tempo impiegato dal dirigente sindacale durante l'orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione delle riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta convocazione di quest'ultima e solo nei confronti di un rappresentante per ciascuna Organizzazione (art. 7, c. 1 bis D.L. 90/2014).

Si richiama l'attenzione, infine, sul fatto che hanno titolo alla fruizione dei permessi sindacali soltanto le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si confida pertanto nella consueta collaborazione delle SS.LL., considerata l'importanza dei relativi adempimenti, funzionali al principio generale di responsabilità amministrativo-contabile posto in capo ai dirigenti dagli artt. 24 e 41, commi 6, dei DD.P.R. sottoscritti il 7 maggio 2008 e s.m. e i.

IL DIRETTORE CENTRALE

Volpe

Il Dirigente
Cosso

Responsabile Istruttoria
Lupo
mariagiovanna.lupo@vigilfuoco.it